

MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 2 ottobre 2020

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. Errori di fatturazione rimediabili anche in assenza della nota di credito*
- 2. Deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti*
- 3. Rilevanti ai fini IRPEF i benefit del piano di welfare aziendale con finalità retributive*
- 4. Sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni: non imponibile ai fini IRPEF*
- 5. Scissione parziale non proporzionale: quando non è un'operazione abusiva*
- 6. Detrazione IVA ammessa anche se c'è un vantaggio per il terzo*
- 7. Operazioni su piattaforma Peer to Peer Lending: proventi assoggettati a IRPEF*
- 8. IVA voucher: la base imponibile è il prezzo di cessione del venditore e non quello nominale*
- 9. Vendite Delivery: esonero dall'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi*
- 10. Corrispettivi telematici: chiarimenti dell'Agenzia sulla procedura web "documento commerciale on line"*
- 11. Superbonus: come calcolare i limiti di spesa*
- 12. Ecobonus: ok alla cessione ad in solo cessionario in presenza di più fornitori*
- 13. Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell'Agenzia*

Errori di fatturazione rimediabili anche in assenza della nota di credito

Nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente emessa una fattura con addebito dell'IVA per operazioni non imponibili, il cedente o prestatore ha diritto al recupero dell'imposta versata mediante nota di credito ovvero mediante azione di rimborso all'Erario, quest'ultima possibile solo laddove sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito fiscale da parte del destinatario della fattura.

L'importante principio di diritto è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20843, depositata il 30 settembre 2020.

La Corte ha infatti riconosciuto, anche in assenza della procedura di variazione ex art. 26 del DPR n. 633/72, il diritto del soggetto passivo alla restituzione dell'IVA indebitamente applicata, a condizione che sia resa dimostrazione della definitiva eliminazione del rischio di perdita del gettito erariale derivante dall'utilizzo della fattura

da parte del cessionario o committente ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa la deduzione dei costi dal reddito di impresa, anche se da terzi fatturati, purché rientranti nella categoria di quelli deducibili e l'operazione non sia oggetto di una pronuncia del giudice penale di rinvio a giudizio oppure di non doversi procedere per una causa di estinzione del reato.

Non è altresì una causa di esclusione della deducibilità il consapevole coinvolgimento dell'acquirente nelle operazioni. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20831, depositata il 30 settembre 2020.

Rilevanti ai fini IRPEF i benefit del piano di welfare aziendale con finalità retributive

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 25 settembre 2020, n. 55/E, ha confermato che l'adozione di un piano *welfare* a carattere premiale e incentivante deliberato anche con regolamento aziendale vincolante e rivolto a categorie omogenee di dipendenti consente:

- l'accesso alle specifiche agevolazioni fiscali ai fini Irpef in capo ai lavoratori dipendenti beneficiari dei *benefit* del piano;
- la deducibilità integrale ai fini IRES in capo al datore di lavoro.

Pertanto, se i bonus offerti ai dipendenti hanno finalità retributive (*i.e.* per incentivare la *performance* del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), la totale o parziale esenzione IRPEF non può trovare applicazione.

Sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni: non imponibile ai fini IRPEF

In caso di sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro, non si genera materia fiscalmente imponibile, laddove il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti sia pari a quanto corrisposto da questi ultimi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 25 settembre 2020, n. 57/E. Per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Scissione parziale non proporzionale: quando non è un'operazione abusiva

L'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito allorquando è atto finalizzato a rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla società beneficiaria. Lo ha chiarito

l'Agenzia delle Entrate con la Risposta a istanza di interpello del 1° ottobre 2020, n. 421. Ai fini dell'imposta di registro, le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro.

Detrazione IVA ammessa anche se c'è un vantaggio per il terzo

Il diritto alla detrazione non può essere negato nel caso in cui le spese cui l'imposta afferisce siano state sostenute nell'ambito della propria attività di impresa, ma vadano a beneficio di un soggetto terzo. Occorre, tuttavia, che, da un lato, sussista un nesso diretto e immediato tra i suddetti oneri e l'attività del soggetto passivo e che, dall'altro, il vantaggio sia comunque accessorio rispetto alle esigenze imprenditoriali. È quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-405/19, depositata il 1° ottobre 2020.

Operazioni su piattaforma Peer to Peer Lending: proventi assoggettati a IRPEF

Le somme percepite da un soggetto italiano a seguito di un investimento effettuato tramite una piattaforma "*Peer-to-peer Lending*" gestita da una società italiana che non è né un intermediario finanziario iscritto all'albo né un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, devono essere assoggettate a IRPEF, non potendo il gestore applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta. È il chiarimento reso dall'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 25 settembre 2020, n. 56/E.

IVA voucher: la base imponibile è il prezzo di cessione del venditore e non il valore nominale

Con la sentenza n. 20167, depositata il 25 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui una società emetta buoni acquisto e li ceda a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, la base imponibile IVA dell'operazione è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto effettivamente percepito.

Di conseguenza non assume alcuna rilevanza il valore nominale rappresentato dal buono venduto.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità era relativo ad una società operante nel settore della grande distribuzione che aveva ceduto dei buoni acquisto nei confronti di un'altra società ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. A sua volta, la società della GDO riceveva i buoni da parte dei clienti, a fronte degli acquisti da questi ultimi effettuati. La Corte di Cassazione ha concluso che la determinazione dell'IVA deve avvenire sulla base del corrispettivo effettivamente percepito dalla società a seguito della cessione dei buoni. I giudici di legittimità, richiamando il principio generale secondo cui il sistema dell'IVA mira a gravare unicamente sul consumatore finale, hanno chiarito che l'Amministrazione non può riscuotere un importo superiore a quello pagato dal consumatore finale. In questo caso, la base imponibile è rappresentata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente. Il fornitore quindi ha diritto a versare l'IVA in percentuale di quanto effettivamente percepito ovvero corrispondente al prezzo originario del prodotto, detratto lo sconto praticato a mezzo dei buoni sconto. Pertanto, nel caso di specie, la base imponibile dell'IVA che il venditore è tenuto a versare è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto conseguito e non corrispondente al valore nominale.

Vendite Delivery: esonero dall'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi

In caso di vendite *Delivery*, che rientrano nel commercio elettronico indiretto, poiché le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite *app* o sito *internet*, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali, si ha l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica dei corrispettivi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza

di interpello del 28 settembre 2020, n. 416, in tema di commercio elettronico indiretto.

Corrispettivi telematici: chiarimenti dell'Agenzia sulla procedura web "documento commerciale on line"

Con riferimento alla procedura *web* documento commerciale *on line* deve escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente violi l'unità e la contestualità dell'adempimento, consentendo la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un momento successivo o permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle entrate. Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 settembre 2020, n. 413, con la quale ha riconosciuto – al ricorrere di determinate condizioni – l'ammissibilità dell'utilizzo di un software che permetta agli esercenti di velocizzare la compilazione del documento commerciale mediante la procedura web dell'Agenzia delle Entrate (denominata per l'appunto "Documento commerciale online").

Superbonus: come calcolare i limiti di spesa

Nell'ambito del superbonus 110%, in caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Lo ha chiarito

l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E.

Ecobonus: ok alla cessione ad in solo cessionario in presenza di più fornitori

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° ottobre 2020, n. 425, ha chiarito che in presenza di più fornitori, la cessione dell'intero ammontare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire anche nei confronti di un'unica ditta anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano rinunciato all'acquisto della loro percentuale di credito d'imposta.

Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle entrate ha reso nuovi chiarimenti in merito al bonus facciate, bonus pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Nello specifico:

- con la Risposta a istanza di interpello del 25 settembre 2020, n. 411, ha chiarito che il bonus spetta anche con riferimento agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi. Detta agevolazione spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e il rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per la rimozione e la riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura;
- con la Risposta a istanza di interpello del 28 settembre 2020, n. 415 ha precisato che il bonus facciate spetta anche per i lavori sulle facciate esterne dell'edificio, relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi e alla messa in sicurezza e ripristino dei sotto balconi, nonché al ripristino e tinteggiatura di porzione di una facciata, sempre a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica;
- con la Risposta a istanza di interpello del 29 settembre 2020, n. 418, ha precisato che il rifacimento di un cappotto termico su una villa dotata di cortile che si trova al termine di una strada privata di dubbia visibilità dal suolo pubblico, non può fruire del bonus facciate.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it